



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

SEGRETARIATO GENERALE  
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO  
UFFICIO PER LA CONCERTAZIONE AMMINISTRATIVA E IL MONITORAGGIO  
Servizio per la concertazione amministrativa e il monitoraggio in materia di territorio,  
ambiente e immigrazione

**Ministero della transizione ecologica**

Ufficio di Gabinetto

[segreteria.capogab@pec.minambiente.it](mailto:segreteria.capogab@pec.minambiente.it)

DG Valutazioni ambientali

[VA@pec.mite.gov.it](mailto:VA@pec.mite.gov.it)

**Ministero della cultura**

Ufficio di Gabinetto

[mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it)

DG archeologia belle arti e paesaggio

Servizio V

[mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it)

[mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

e p.c. **Ufficio del Segretario Generale**  
Per interoperabilità

OGGETTO: procedimento di valutazione di impatto ambientale del progetto relativo all'impianto eolico localizzato nei comuni di Cerignola (FG) e Orta Nova (FG) nelle località "Salice - La Paduletta" composto da 14 aerogeneratori della potenza di 4,2 MW e potenza complessiva pari a 58,8 MW. Attivazione procedura ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. c-bis), della legge 3 agosto 1988, n. 400.

Si trasmette, per il seguito di competenza, copia della delibera datata 10 marzo 2022, con la quale il Consiglio dei ministri ha disposto: *"di fare propria la posizione del Ministero della transizione ecologica in merito alla compatibilità ambientale del progetto "impianto eolico localizzato nei comuni di Cerignola (FG) e Orta Nova (FG) nelle località "Salice - La Paduletta" composto da 14 aerogeneratori della potenza di 4,2 MW e potenza complessiva pari a 58,8 MW", proposto da New Green Energy s.r.l., a condizione che siano rispettate le prescrizioni espresse nel parere n. 3363 del 24 aprile 2020 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS".*

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
Cons. Carlo Notarnuzi



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## IL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA RIUNIONE DEL 10 MARZO 2022

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", ed in particolare l'articolo 5, comma 2, lett. *c-bis*), che prevede il deferimento "al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione degli interessi pubblici coinvolti," della decisione "di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti" per la definizione di atti e provvedimenti;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio";

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'articolo 25, comma 2, nel testo vigente *ratione temporis*, ove prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotti il provvedimento di valutazione di impatto ambientale "previa acquisizione del concerto" del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo;

VISTO l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, ove si prevede che il "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" è ridenominato in "Ministero della transizione ecologica";

VISTO, altresì, l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, ove si prevede che il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" è ridenominato in "Ministero della cultura";

VISTE le note prot. n. 7593 del 16 aprile 2021 e prot. n. 8927 del 30 aprile 2021 con le quali il Ministero della transizione ecologica ha chiesto di attivare la procedura prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera *c-bis*), della legge n. 400 del 1988, al fine di risolvere il contrasto emerso fra lo stesso Dicastero e il Ministero della cultura in merito alla conclusione di alcuni procedimenti di valutazione di impatto ambientale fra i quali quello riferito al progetto "impianto eolico localizzato nei comuni di Cerignola (FG) e Orta Nova (FG) nelle località "Salice - La Paduletta" composto da 14 aerogeneratori della potenza di 4,2 MW e potenza complessiva pari a 58,8 MW", proposto da New Green Energy s.r.l.;

VISTO il parere n. 3363 del 24 aprile 2020, con il quale la Commissione tecnica di verifica di impatto ambientale VIA-VAS presso il Ministero della transizione ecologica ha rilasciato parere favorevole, con prescrizioni, sul menzionato progetto;



2662

# Presidenza del Consiglio dei Ministri

PRESO ATTO che nel citato parere n. 3363 della Commissione tecnica di verifica di impatto ambientale VIA-VAS viene dato conto del giudizio negativo di compatibilità ambientale reso dalla regione Puglia con la D.G.R. n. 1867 del 14 ottobre 2019;

VISTE la nota prot. n. 27084-P del 17 settembre 2020 con la quale il Ministero della cultura ha espresso il proprio parere negativo in merito al citato progetto, anche in riferimento al parere negativo reso dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta, Andria e Trani con la nota n. 138 del 9 gennaio 2020;

PRESO ATTO che il Ministero della cultura nelle predette note ha rappresentato che le opere previste, pur non ricadendo direttamente in aree sottoposte a tutela paesaggistica, interferirebbero con gli "obiettivi di qualità" e la "normativa d'uso" del Piano paesaggistico territoriale della regione Puglia - PPTR, approvato con delibera di giunta regionale n. 176 del 16 febbraio 2015 e, in particolare, con l'articolo 86 rubricato "Indirizzi per le componenti dei valori percettivi", e con gli indirizzi e le direttive dettati dalla Sezione C2 della Scheda d'ambito di riferimento "Tavoliere";

RILEVATO che il Ministero della cultura, nei predetti pareri negativi, ha anche evidenziato, in particolare, che parti del cavidotto e della nuova viabilità interna attraversano corsi d'acqua pubblici ed interferiscono con determinati "tratturi", tutelati ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera m), del citato decreto legislativo n. 42 del 2004;

VISTA la nota prot. 15469 del 25 maggio 2021 con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per il coordinamento amministrativo, ha convocato per il 31 maggio 2021 una riunione volta ad acquisire i necessari elementi istruttori utili alla valutazione da parte del Consiglio dei ministri della questione in esame, ai sensi del richiamato articolo 5 della legge n. 400 del 1988;

ATTESO che in sede di riunione il Ministero della cultura e il Ministero della transizione ecologica hanno ribadito le proprie posizioni non permettendo, quindi, di pervenire al raggiungimento di un accordo e al superamento delle motivazioni a base del dissenso;

RILEVATO che, in sede di riunione istruttoria del 31 maggio 2021, il Ministero della cultura ha ribadito il parere contrario alla realizzazione dell'impianto in questione evidenziando il rilevante impatto che il progetto avrebbe sull'area, ricca di insediamenti e di testimonianze di epoca antica che rappresentano un importante patrimonio archeologico;

RILEVATO che nella predetta riunione istruttoria il Ministero della transizione ecologica ha confermato l'interesse pubblico all'incremento di produzione di energia da fonti rinnovabili, quale permanente obiettivo primario a livello nazionale e dell'Unione europea, al cui rispetto contribuisce anche la realizzazione dell'impianto in esame;

VISTO l'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, concernente "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità", ove è indicato che "le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le

2467



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

*infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti";*

CONSIDERATO che nella fattispecie rilevano la libertà di iniziativa economica privata, che l'articolo 41 della Costituzione subordina all'utilità sociale, e il principio di derivazione comunitaria di massima diffusione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché gli obiettivi fissati dall'Unione europea per la produzione di energia, ripartiti fra le Regioni italiane dal decreto 15 marzo 2012 del Ministero dello sviluppo economico, cosiddetto "Burden sharing";

CONSIDERATO che i predetti interessi debbono essere bilanciati con l'interesse alla tutela paesaggistico-ambientale, di cui all'articolo 9 della Costituzione;

CONSIDERATO che il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) ha precisato gli obiettivi sull'energia da fonti rinnovabili al 2030, nella più ampia e complessa strategia relativa al percorso di decarbonizzazione finalizzato a contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che hanno determinato una grave emergenza climatica in tutta l'Unione europea, obiettivi con i quali l'Italia si è impegnata ad incrementare fino al 30% la quota di "rinnovabili" su tutti i consumi finali al 2030 e, in particolare, di coprire il 55% dei consumi elettrici con energia da fonti rinnovabili;

PRESO ATTO che gli obiettivi indicati dal PNIEC, suddivisi in base alla fonte, prevedono per l'energia da fonte eolica la necessità di installare ulteriori 10 GW di potenza al 2030, con un incremento annuo di 1 GW a partire dall'anno 2021;

CONSIDERATO che nella materia della produzione di energia da fonti rinnovabili i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato costituiscono attuazione delle direttive comunitarie che manifestano un favore per le fonti energetiche rinnovabili, ponendo le condizioni per un'adeguata diffusione dei relativi impianti;

CONSIDERATO che l'impianto non ricade in prossimità di immobili ed aree dichiarate di notevole interesse pubblico e di beni culturali, come emerge dal parere n. 3363 della Commissione tecnica VIA-VAS;

CONSIDERATO che l'interferenza del cavidotto con i corsi d'acqua ed i "tratturi" non determina un pregiudizio significativo degli stessi, posto che gli attraversamenti dei corsi d'acqua coinvolti avverranno con la tecnica della c.d. trivellazione teleguidata per evitare possibili interferenze e che i "tratturi" attraversati dai cavidotti si pongono "lungo viabilità esistente asfaltata e carrabile";

TENUTO CONTO che il citato parere della Commissione tecnica VIA-VAS afferma, con riferimento all'area di progetto, che "questa zona del Basso tavoliere si ha la presenza consolidata da quasi un decennio di un polo energetico";

RITENUTO, pertanto, dalla comparazione degli interessi coinvolti nel procedimento in esame, individuati da un lato nella tutela paesaggistica e da un altro lato nello sviluppo della



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché nella valenza imprenditoriale ed economica dell'opera in argomento, di considerare prevalente l'interesse all'incremento dell'energia da fonti rinnovabili e alla realizzazione dell'opera di cui trattasi, condividendo le posizioni favorevoli all'impianto eolico in questione espresse dal Ministero della transizione ecologica

## **DELIBERA**

di fare propria la posizione del Ministero della transizione ecologica in merito alla compatibilità ambientale del progetto "impianto eolico localizzato nei comuni di Cerignola (FG) e Orta Nova (FG) nelle località "Salice - La Paduletta" composto da 14 aerogeneratori della potenza di 4,2 MW e potenza complessiva pari a 58,8 MW", proposto da New Green Energy s.r.l., a condizione che siano rispettate le prescrizioni espresse nel parere n. 3363 del 24 aprile 2020 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS.

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**